



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 agosto 2012

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

### RIUNIONE LUNEDÌ 21 AGOSTO 2012

#### **1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE                      RESPINTO**

avverso:

- a) il proscioglimento del calciatore Nicola Belmonte dalla violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
- b) il proscioglimento del calciatore Leonardo Bonucci dalla violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
- c) il proscioglimento del calciatore Salvatore Masiello dalla violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
- d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe dalla violazione dell'art. 7 comma 7 C.G.S.;
- e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe; in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010, seguito proprio deferimento - nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

#### **2. Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA                      RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta per violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

#### **3. Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO                      RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3

inflitta ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

**4. Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

**5. Ricorso U.S. LECCE S.P.A.**

**RESPINTO** e, per l'effetto, conferma le sanzioni inflitte, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.

avverso la sanzione dell'esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di €30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il comportamento ascritto al Presidente Sig. Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

**6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

**RESPINTO**

avverso:

- a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe Vives dalla violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
- b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva, in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.5.2011, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

**7. Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell'art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,

seguito deferimento del Procuratore Federale –  
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012  
– (Delibera della Commissione Disciplinare  
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

**8. Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.**

**RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000  
inflitta ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., in  
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in  
riferimento al comportamento del proprio tesserato  
Portanova Daniele, seguito deferimento del  
Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-  
11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera della  
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.  
n. 12/CDN del 10.8.2012)

**9. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

**RESPINTO**

avverso:

- a) la qualificazione delle violazioni ascritte al  
calciatore Daniele Portanova, di cui all'art. 7  
comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta  
di mesi 6 di squalifica;
- b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco  
Di Vaio dalla violazione dell'art. 7 comma 7  
C.G.S.;
- c) l'incongruità della sanzione dell'ammenda di €  
30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna  
1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in  
relazione alle violazioni ascritte ai calciatori  
Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in  
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,  
seguito proprio deferimento - nota n.  
542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 –  
(Delibera della Commissione Disciplinare  
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del  
10.8.2012)